




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

# STUDIAMOCI UNA MANO

**Come fare un'associazione studentesca**



*ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI*  
*in collaborazione con l'*  
*ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI*



## PRESENTAZIONE

Il 21 aprile 2004 a Rovereto si teneva una giornata di studio della Consulta provinciale degli studenti. In quell'occasione i giovani esprimevano, tra l'altro, l'esigenza di avere a disposizione uno strumento contenente le informazioni sui passi da compiere per dare vita ad associazioni studentesche, previste ed auspiccate dalla normativa della scuola. La richiesta è stata colta e viene così proposto questo semplice opuscolo, articolato in tre momenti:

- natura e limiti dell'associazionismo studentesco;
- modello di atto costitutivo e di statuto;
- quadro normativo di riferimento.

Il sussidio è diretto in modo particolare agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i diciassette e i diciannove anni.

L'auspicio è quindi duplice:

- che l'associazionismo studentesco possa crescere e contribuire al miglioramento della qualità della vita interna al mondo scolastico, ma con una particolare attenzione anche alla vita sociale in generale;
- che possa crescere anche il singolo studente, aggiungendo un altro piccolo tassello alla realizzazione di sé, quale cittadino responsabile e solidale.

L' Assessore alle politiche sociali  
**Marta Dalmaso**

L'Assessore all'istruzione e alle politiche giovanili  
**Tiziano Salvaterra**

## Quando nasce un'associazione?

Un'associazione nasce quando un gruppo di persone si ritrova a condividere un determinato obiettivo e si mette assieme per raggiungerlo, nella consapevolezza che...l'unione fa la forza.

Il **diritto di associazione** è uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra **Costituzione**: l'**articolo 18** sancisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Per costituire un'associazione bisogna seguire una determinata procedura: non è necessario l'atto pubblico (che si realizza con la presenza di un notaio), ma è sufficiente una scrittura privata, meglio se registrata.

In un determinato luogo, all'ora prestabilita i soci fondatori del gruppo si riuniscono e dichiarano di voler costituire un'associazione. Redigono allora un "**atto costitutivo**", come da modello allegato, in cui vengono annotati tutti i presenti (che al termine della seduta firmano l'atto in due originali) e viene scritta la volontà del gruppo, con l'adozione e l'impegno ad osservare un preciso regolamento, detto "**statuto**", vincolante per gli aderenti con la forza di una legge.




modello di atto costitutivo



modello di statuto



Dopo aver scritto ed approvato gli atti, si dovranno adempiere un paio di formalità presso **l' Agenzia delle Entrate** - Direzione provinciale di Trento:

- richiesta del numero di **codice fiscale** (domanda non onerosa);
- **registrazione** dell'associazione (prassi che costa € 138 c.a.  ) che ha la funzione di attribuire certezza sulla nascita del gruppo; deve essere fatta entro 20 giorni dalla data dell'atto costitutivo. Un originale dell'atto costitutivo unito allo statuto rimarrà depositato presso l'Agenzia delle Entrate, mentre l'altro originale, con il timbro dell'Agenzia delle Entrate, verrà conservato nell'archivio dell'associazione.



## Tipologia di associazioni.



Il codice civile, dagli articoli 12 a 38, tratta delle associazioni e le distingue in “**riconosciute**”, cioè aventi personalità giuridica (iscritte al registro delle persone giuridiche ed aventi autonomia patrimoniale perfetta) e “**non riconosciute**”, cioè non aventi questa particolare rilevanza. Va detto che la maggioranza delle associazioni esistenti sono del tipo “non riconosciute” ai sensi del codice civile. Così è, normalmente, anche per le associazioni studentesche.

Caratteristica ricorrente di gran parte delle associazioni è quella di funzionare secondo un regime democratico : gli indirizzi e le strade da percorrere sono il frutto di decisioni collettive. L'ordinamento democratico di un gruppo è fissato dalle regole statutarie che prevedono, normalmente, un **organo assembleare** in cui tutti hanno diritto di voto (in particolare, per votare annualmente il bilancio - ai sensi dell'art. 20 codice civile - e per il periodico rinnovo delle cariche sociali), un **organo esecutivo** in cui i rappresentanti eletti assumono le decisioni per l'ordinaria amministrazione, e un **Presidente**, eletto per rappresentare legalmente l'associazione di fronte ai terzi.

Limitando il campo all'associazione studentesca, si può dire che questa tipologia di aggregazione, oltre alle norme del codice civile, ha una precisa legge nazionale di riferimento che è la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “**Disciplina delle associazioni di promozione sociale**”.

Questa legge intende valorizzare le associazioni che si rivolgono in generale a tutti i cittadini con scopi (culturali, sportivi o sociali in generale) volti ad elevare la qualità della vita.

Tale categoria, si distingue da quella delle organizzazioni di volontariato, anch'esse associazioni, che però si rapportano a categorie di persone in stato di marginalità e bisogno, perseguendo finalità di tipo solidaristico (per esse, la legge nazionale di riferimento è la 11 agosto 1991, n. 266).

La suddetta legge-quadro n. 383 del 2000 è stata recepita a livello provinciale con un semplice articolo, l'**articolo 3 bis**, inserito nella normativa provinciale del volontariato, (la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, più avanti riportata) con il quale è stato istituito il:

## **REGISTRO PROVINCIALE**



## **DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

# Limite Limite



Nella creazione di associazioni **studentesche** bisogna tenere in considerazione il fatto che gli aderenti possono essere minorenni. Ciò non comporta particolari problemi finché l'associazione agisce all'interno della scuola, senza assumere obblighi e rapporti patrimoniali con enti diversi o terzi.

Ad ogni buon conto, si raccomanda che almeno il Presidente (e, se possibile, tutti i membri del Direttivo) abbia compiuto la maggiore età, ed abbia quindi la piena **capacità di agire**, ai sensi dell'articolo 2 del codice civile.

In particolare, per l'esercizio del diritto di voto all'interno dell'assemblea dei soci, il minore dovrà essere assistito da un genitore che voterà per lui.



Per chi volesse approfondire la legislazione in materia di volontariato ovvero le caratteristiche distintive tra "**organizzazione di volontariato**" e "**associazione di promozione sociale**", può visitare il sito della Provincia Autonoma di Trento -[www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it) - attivando l'argomento "attività sociali" e quindi il sottotitolo "volontariato".



(modello)

# ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

denominata

“ \_\_\_\_\_ ”

1) L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., i sottoscritti signori:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

b) \_\_\_\_\_;

c) \_\_\_\_\_;

d) \_\_\_\_\_;

e) \_\_\_\_\_ (elencati tutti i soci fondatori),  
convengono e deliberano di costituire l'associazione di promozione sociale denominata “ ..... ”.

2) La sede dell'associazione è stabilita in ....., via ....., n. ....

3) L'associazione non ha scopi di lucro e persegue in particolare i seguenti scopi: .....

(indicare sinteticamente le stesse finalità riportate nello statuto)

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione, che viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi.

Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il direttivo dell'associazione per il primo anno, nelle persone dei signori :

- nome e cognome;
- nome e cognome;
- nome e cognome.

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il/la signor/a ....., alla carica di Vicepresidente il/la signor/a ....., e alla carica di segretario con funzioni di tesoriere il/la signor/a ....., i quali dichiarano di accettare la carica.

(Luogo) ....., (data) .....



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(firme leggibili di tutti i soci fondatori)

**Allegato: statuto**





(modello)

# Statuto dell'associazione

00 00  
o o o o o

1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale **denominata** ....., **con sede in** .....

2) L'associazione **non ha finalità di lucro** e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori ..... (da elencare i generici campi di attività del gruppo, quali ad esempio, culturale, educativo/formativo, sportivo, ecc.) nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione potrà ..... (da specificare secondo la libera volontà dei soci fondatori).

**E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.** In particolare, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività: .....

3) Organi dell'associazione sono: **l'assemblea** degli associati; **il Presidente**; **il Consiglio direttivo**; il Collegio dei Revisori (*N.B.: Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo sociale obbligatorio soltanto per le Associazioni con personalità giuridica, ossia per le Associazioni riconosciute*).

4) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

5) Ai fini dell'adesione all'associazione, **chiunque ne abbia interesse** può fare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, che provvede

all'ammissione. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'assemblea.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea.

6) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di **democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali **si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati**. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio di amministrazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la

devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio direttivo si compone di numero ..... (si consiglia: 3, 5, o 7, in rapporto al numero degli associati) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del Presidente. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. **La carica di consigliere è gratuita.** Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

11) Al presidente, eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-presidente eletto all'interno del Consiglio direttivo.

12) Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, relativo al periodo di un anno, al quale deve essere data pubblicità. **E' vietata la distribuzione dei proventi delle attività, anche indiretta, tra gli associati; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.**

13) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, destinata all'esercizio delle attività statutarie.
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, **svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;**
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

14) L'assemblea ordinaria degli associati nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, con indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente statuto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. *(In alternativa a questo articolo, la funzione di revisore contabile può essere attribuita ad un membro del direttivo, da specificare nell'articolo 10).*

15) Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio **sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.**

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.





N.B.

I vari numeri del modello rappresentano gli articoli dello statuto e possono essere anche indicati nella forma seguente (ad esempio):

Art. 2 - Scopi

(segue il testo dell'articolo suddiviso in paragrafi o "comma")

Le indicazioni in grassetto sono **tassative**, e devono essere riprodotte negli statuti di tutte le associazioni che vogliono iscriversi al registro delle associazioni di promozione sociale.

L'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale (previsto dall'articolo 3 bis della l.p. 8/92) è **facoltativa** e può essere richiesta **dopo un anno** dalla nascita del gruppo. La funzione dell'iscrizione è essenzialmente **dichiarativa**.

Un'associazione iscritta al registro può, altresì, avvalersi di una serie di agevolazioni fiscali ed operative previste dalla legge n. 383 del 2000.

Qualora un'associazione nasca già con l'intento di iscriversi al registro, conviene che, una volta predisposto lo statuto, lo si faccia esaminare presso l'ufficio provinciale addetto alle iscrizioni al fine di evitare un duplice pagamento dell'imposta di registro, nel caso di prescrizioni di modifiche statutarie finalizzate all'iscrizione.

Questo il riferimento:

**Servizio per le politiche sociali - Settore Volontariato**

**via Gilli, n. 4 - TRENTO (tel: 0461/494126)**

**(e-mail: stefano.malena@provincia.tn.it)**


Torniamo a precisare che un'associazione costituita e registrata presso la Direzione delle Entrate è pienamente legittima e può operare ai sensi delle norme del **codice civile (articoli 12 - 32)** senza necessità di iscrizioni o di altre formalità.





Abbiamo già accennato al diritto di associazione, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

Accanto a questa norma, non si può dimenticare l'altro principio di rango costituzionale, immediatamente applicabile, contenuto nell'**articolo 118**, il cui **quarto comma** così recita:



**"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".**

E' questo un principio (definito di **"sussidiarietà orizzontale"**, introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001) innovativo che rappresenta un importante strumento di lavoro per tutti i cittadini che si impegnano per cambiare la realtà e vogliono giocare un ruolo attivo nella gestione delle cose pubbliche. Introduce il modello dell'amministrazione condivisa, in cui politica, amministrazione e cittadini convergono nel perseguimento dell'interesse generale, mettendo in comune ciascuno le proprie risorse. La sussidiarietà rappresenta un nuovo modo di amministrare, che si affianca a quello tradizionale (soggetti pubblici gerarchicamente sovraordinati rispetto ai cittadini, destinatari passivi degli interventi) e che consente di affrontare meglio i problemi nuovi emergenti nella gestione di beni comuni quali l'ambiente, la qualità dei servizi pubblici, l'integrazione sociale, la vivibilità urbana, la salute, ecc..

E' evidente la connessione di questo principio con quelli di cui all'articolo 2 della stessa costituzione, relativo alla **solidarietà** politica, economica e sociale quale dovere inderogabile dell'uomo, e di cui all'articolo 3, comma 2, relativo al principio di **uguaglianza sostanziale** e al dovere di rimuovere tutto ciò che ne ostacola la realizzazione.



Scendendo, nella gerarchia delle fonti normative, troviamo le leggi nazionali e provinciali che si occupano di associazionismo e di volontariato.

Di seguito, quindi, riportiamo il riferimento normativo scolastico (D.P.R. 567/1996), nonché la legge provinciale sul volontariato (l.p. 8/92).





## NORMATIVA SCOLASTICA



Per le finalità che qui interessano, risulta rilevante quanto disposto dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, recante **“Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”**.

Nell'articolo 1, comma 3, si afferma che:

“Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attuate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori. ”

Nello specifico, poi, l'articolo 3 recita:

“Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.”



## LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1992, N. 8

### "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"

#### **Art. 1 - Finalità**

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato, di seguito denominati organizzazioni, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l' emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità , per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. La Provincia garantisce l' autonomia delle attività di volontariato, favorisce le iniziative degli enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dal programma provinciale di sviluppo e promuove la loro partecipazione al conseguimento di finalità sociali e civili.

3. La Provincia promuove altresì le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l' aggiornamento dei volontari.

#### **Art. 2 - Attività ed organizzazioni di volontariato**

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle prestate spontaneamente e senza remunerazione anche indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà .

2. E' ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalità giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l' apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunità, fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l' esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.

4. Le organizzazioni di cui al presente articolo si avvalgono, per l' esercizio delle proprie attività, di proprie strutture, di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge, di strutture pubbliche. Possono altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci purchè l' apporto del personale volontario permanga rilevante.

### **Art. 3 - Albo delle organizzazioni di volontariato**

1. La Provincia istituisce e tiene aggiornato l'albo delle organizzazioni di volontariato; l'albo si articola in due sezioni:

a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale;

b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi in quelli di cui alla lettera a).

2. La commissione di cui all' articolo 7 fisserà i criteri per accertare l' esistenza dei requisiti e della rilevanza delle prestazioni dei volontari all' interno delle organizzazioni.

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l' iscrizione all' albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell' atto di costituzione, il quale deve prevedere l' elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell' organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l' esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell' attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;

b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell' attività;

c) copia dell' ordinamento interno, con l' indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. La domanda va indirizzata alla Provincia. L' iscrizione è disposta con atto dell' Assessore competente per materia, sentita la commissione di cui all' articolo 7.

5. L' iscrizione all' albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall' albo. Essa, come pure l' eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto, prescindendo dal parere della commissione di cui al comma 4.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinati a fini di pubblica utilità.

### **Art. 3 bis - Registro delle associazioni di promozione sociale**

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) la Provincia istituisce e tiene aggiornato il registro delle associazioni di promozione sociale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'articolo 7, fissa i termini e stabilisce le modalità di iscrizione al registro.

3. Di ogni iscrizione è data comunicazione al comune nel cui territorio ha sede l'associazione.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo, alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni della legge n. 383 del 2000.

#### **Art. 4 - Partecipazione**

1. Le organizzazioni di volontariato possono presentare alla commissione di cui all' articolo 7, anche in occasione delle audizioni dalla stessa promosse, osservazioni e proposte riguardanti il settore in cui operano. Le stesse, in gruppo di almeno tre, possono chiedere agli organi competenti l' audizione sui piani e programmi inerenti al proprio specifico campo di attività .

2. Nell' adozione di piani e programmi che interessano l' attività delle organizzazioni di volontariato è sentita la commissione di cui all' articolo 7. Per programmi specifici possono essere consultate anche le organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative del settore.

#### **Art. 5 - Interventi a favore del volontariato**

1. Per il conseguimento degli scopi di questa legge, la Provincia e i comuni promuovono e agevolano l'apporto del volontariato organizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all' albo di cui all' articolo 3. Limitatamente alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell' albo da almeno sei mesi possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 6 per realizzare iniziative e attività non disciplinate dalla legislazione provinciale.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

## **Art. 6 - Criteri e modalità per il convenzionamento**

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovrà indicare:

a) l' attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale;

c) l' entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell' attività in modo continuativo;

d) l' entità del contributo assegnato all' organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;

e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell' attività convenzionata;

f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l' arredamento di immobili di proprietà dell' organizzazione o in comodato alla stessa per almeno venticinque anni dalla data della convenzione, nonché per l' acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;

g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell' immobile utilizzato per l' attività;

h) l' impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

l) l' obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

n) l' obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l' attività svolta;

o) l' obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all' organizzazione che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell' attività stessa.

2. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d), f), g), l) del comma 1, vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale sentita la commissione di cui all' articolo 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all' articolo 5.

3. Le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, sono vincolati alla destinazione d' uso degli immobili per la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale.

Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.

### **Art. 7 - Commissione provinciale per il volontariato**

1. E' istituita presso la Giunta provinciale la commissione provinciale per il volontariato. Essa è costituita:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) da quattro funzionari appartenenti ai servizi provinciali competenti in materia di attività sanitaria, attività socio - assistenziali, lavoro ed attività culturali;

c) da quattro membri nominati dalla Giunta provinciale che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito di attività di volontariato sociale. Di essi uno è designato dal Consiglio provinciale e gli altri tre sono scelti tra nove nominativi indicati, d' intesa fra di loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all' albo di cui all' articolo 3.

2. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

4. E' compito della commissione di invitare di volta in volta a partecipare alle sue sedute i funzionari dei servizi provinciali interessati alle problematiche oggetto d' esame.

5. La commissione dura in carica per tutta la durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte concernenti le iniziative di studio, di formazione e di aggiornamento di cui all' articolo 1;

b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all' articolo 5 e sui rispettivi contenuti;

c) esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione all' albo delle organizzazioni di volontariato, sui piani e programmi di cui all' articolo 4, comma 2;

d) esprimere il parere sul piano annuale e su altri programmi o progetti sottoposti alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;

e) fornire annualmente alla Giunta provinciale una relazione sul volontariato sociale che evidenzia anche le forme di collaborazione con l'ente pubblico;

f) promuovere audizioni delle organizzazioni di volontariato ai sensi della presente legge ed in particolare ai fini dell' assolvimento dei compiti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Ai componenti della commissione di applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.

### **Art. 8 - Formazione e aggiornamento dei volontari**

1. La Giunta provinciale, nell' ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base delle proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati.

### **Art. 9 - Mappa provinciale del volontariato**

1. La commissione provinciale per il volontariato fornisce annualmente alla Giunta provinciale, per le finalità di cui alla presente legge ed allo scopo di favorire il coordinamento dei servizi sul territorio, una mappa provinciale del volontariato sociale. La mappa evidenzia le forme di collaborazione con l' ente pubblico e lo stato dei suoi rapporti con le unità sanitarie locali.

### **Art. 10 - Immobili**

1. Fra le priorità di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprietà della Provincia e per l' erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprietà dei comuni rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attività di volontariato.

### **Art. 10 bis - Servizio civile**

1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il

funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L. 8 luglio 1998, n. 230).

1 bis. La Provincia può sostenere le spese connesse alla realizzazione degli interventi, di attività e di progetti previsti dal protocollo d'intesa di cui al comma 1 e degli altri interventi, attività e progetti demandati alla Provincia stessa ai sensi della vigente legislazione statale in materia di servizio civile.

2. Per il coordinamento fra il servizio pubblico, gli enti convenzionati e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza la Provincia costituisce un'apposita struttura.

### **Art. 11 - Ambito di applicazione e abrogazione di norme**

1. La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38 è abrogata.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 « Legge quadro sul volontariato ».



NOTE:




1) I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 3 sono stati introdotti con l'articolo 76 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

- 2) l'articolo 3 bis, il testo attuale degli articoli 3, comma 1 e 5, e l'articolo 10 bis, sono stati introdotti con l'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- 3) l'articolo 3 bis è stato attuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 del 17 maggio 2002, consultabile nel sito internet della Provincia alla voce "volontariato/registro associazioni";
- 4) ancora, nel suddetto sito internet della Provincia ([www.provincia.tn.it/attività sociali/volontariato](http://www.provincia.tn.it/attività%20sociali/volontariato)) sono pubblicati, in formato excel, gli elenchi delle organizzazioni di volontariato (albo di cui all'articolo 3) e delle associazioni di promozione sociale (registro di cui all'articolo 3 bis).



Per chiudere questo agile opuscolo sembra opportuno riportare la "Carta dei valori del volontariato" (nella versione più agile scritta apposta per le giovani generazioni) che si pone, nella gerarchia delle fonti normative, come una specie di consuetudine, ovvero come il "codice deontologico" del volontario.

Quella sotto riportata è la versione semplificata (ad uso delle scuole) della "Carta dei valori del volontariato", quale documento ufficiale approvato e condiviso dal mondo del volontariato, consultabile in internet sul sito: [www.fivol.it](http://www.fivol.it)



## LA CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO PER I RAGAZZI



(a cura di Renato Frisanco - Settore Studi, Ricerche e Documentazione della Fondazione Italiana per il Volontariato - Roma)

*Il volontario è una persona che mette spontaneamente a disposizione del tempo per gli altri. Per fare, con passione, qualcosa di utile, di realmente efficace.*

*Il volontario non è un "eroe", una persona eccezionale, un "superman", ma un cittadino responsabile. Un cittadino è responsabile quando ha cura di sé, degli altri e dell'ambiente in cui vive (si dice così anche di una persona "matura").*

*Un cittadino responsabile è una persona che rispetta le regole della convivenza, che partecipa alla vita sociale (si informa, si aggrega e prende delle decisioni con gli altri), che chiede il rispetto dei propri diritti e tutela (difende) quelli di tutti. In altri termini questo comportamento si chiama **cittadinanza attiva**.*

*Volontari non si nasce, si diventa.*

*Si impara ad esserlo facendo propri (si dice "interiorizzando") alcuni **valori** e vedendo altre persone metterli in pratica (testimonianza).*

*I valori in cui il volontariato crede sono, soprattutto:*

- *la solidarietà, che significa condividere qualcosa con gli altri o farsi carico di qualcuno per un fine diverso dal proprio interesse personale;*
- *la giustizia sociale, per difendere i diritti di tutti a cominciare da chi non ha diritti;*
- *la non-violenza come modo di vivere, fino a considerare la pace il valore cardine della convivenza tra i popoli;*
- *la legalità, con il rispetto delle leggi, a cominciare da se stessi;*
- *la qualità della vita, preoccupandosi come cittadino di avere, ad esempio, aria e ambiente più puliti, servizi più efficienti, città più vivibili e sicure;*
- *la crescita di "beni comuni", quelli disponibili per tutti i cittadini (parchi, servizi, scuole, centri sociali, strutture e attività di tempo libero, ecc..).*

*I valori che caratterizzano il volontario sono diversi e opposti (alternativi) a quelli della competizione (l'importante è avere la meglio sugli altri), del consumismo (l'importante è il possesso dei beni), dell'utilitarismo (un'azione ha senso solo se produce un vantaggio concreto), del liberalismo (ognuno per sé e tanto meglio per chi più ha).*

*Il volontario è una persona che agisce disinteressatamente, cioè **gratuitamente** (senza guadagno) e senza cercare vantaggi di alcun tipo ma solo relazioni umane che diano senso o scopo alla sua vita.*

*Facendo volontariato una persona si arricchisce di esperienze, di relazioni e promuove l'incontro e lo scambio tra tutte le persone. Per questo si dice che il volontariato aumenta i beni relazionali o il capitale sociale di una società, quest'ultimo non meno utile del capitale economico (le imprese, i soldi).*

*Il volontario non fa solo assistenza, carità, recupero sociale di persone ai margini della società o interventi di emergenza, ma contribuisce a fare **prevenzione** delle cause che creano disagio, ingiustizia sociale, diseguaglianza delle opportunità, degrado ambientale, povertà culturale.*

*Il volontario mette sempre al centro della sua attenzione le **persone** con i loro bisogni, i loro diritti e le loro potenzialità (quello che potrebbero fare se avessero opportunità e sostegno), perché tutti, anche i meno fortunati o dotati possano crescere, realizzarsi, trovare soluzioni ai loro problemi o conforto nei momenti meno fortunati della vita. Quando si fa*

*carico di qualcuno, il volontario lo aiuta a diventare autosufficiente, a sapersela cavare da sé. Anche quando va incontro a chi nella vita ha sbagliato (es. detenuto o tossicodipendente) non giudica ma accompagna e rispetta i tempi di crescita di queste persone.*

*Il volontario deve "far bene il bene", preparandosi e migliorandosi costantemente, assumendosi delle responsabilità insieme agli altri e portando fino in fondo un impegno preso.*

*I volontari non possono farsi carico di tutti i bisogni della popolazione né possono gestire tutti i servizi o sostituirsi a chi li realizza meglio. Il loro impegno è soprattutto quello di **fare mediazione** tra i cittadini e le istituzioni, ascolto, orientamento e accompagnamento, sensibilizzazione sui problemi, e **fornire prime risposte** ai bisogni materiali, di sostegno e relazionali di chi è in stato di bisogno. Talvolta, e nelle forme organizzate, il volontariato sperimenta servizi nuovi o innovativi aprendo delle strade e ampliando così l'offerta di servizi per la popolazione. Nella sua azione cerca sempre di coordinarsi ad organismi pubblici e privati e di collaborare con essi per fornire un contributo di qualità con prestazioni che nessun altro soggetto potrebbe realizzare.*

*Se la gratuità è la caratteristica che distingue il volontario da qualunque altra persona che agisce nella società, distingue anche l'organizzazione di volontariato da qualunque altro organismo pubblico o privato (Stato, impresa, cooperativa sociale che fa servizi o produce dei beni, etc..).*

*Senza la gratuità il volontariato sarebbe meno efficace perché non potrebbe comunicare i valori in cui crede e che manifesta. Sarebbe quindi poco credibile anche nel compito, oggi molto importante, di **educare i cittadini alla solidarietà**. Ecco perché il volontariato è importante per quello che è, per i valori che trasmette (il "saper essere"), prima ancora che per quello che fa, che realizza in pratica (il "saper fare"). E' quindi **scuola di solidarietà**.*

*Il volontariato, specie quello organizzato in associazioni o gruppi di volontari, persegue l'obiettivo di una **società migliore** e proprio per questo deve essere capace di fare delle denunce se vede che qualcosa non va, di proporre delle soluzioni ai problemi, di anticipare delle risposte ai bisogni non soddisfatti dei cittadini, di valutare l'operato delle istituzioni pubbliche e di coinvolgerle. Non intende però sostituirsi a queste perché è ad esse che spetta per Costituzione la responsabilità di soddisfare i diritti dei cittadini.*

*Al fine di ottenere maggiore peso, considerazione e risorse per le proprie cause deve anche sensibilizzare e coinvolgere tutta la popolazione.*

*Per questo si dice che il volontariato ha un ruolo **"politico"** che non vuol dire stare dalla parte di un partito ma operare per il bene della "polis", cioè della comunità dei cittadini. E svolge meglio questo compito se i volontari e, soprattutto i gruppi di volontariato, si coordinano, progettano e realizzano insieme attività e iniziative.*

*Il volontariato è quindi agente di cambiamento ed è tanto più efficace in questa funzione quanto più sollecita la partecipazione dei cittadini.*

*In definitiva il volontariato agisce affinché siano rispettati i diritti di tutti, vi siano più servizi e opportunità nella vita sociale e, soprattutto, **più democrazia**, perché se i cittadini partecipano diventano sovrani e vivono meglio.*



Elenco di associazioni giovanili/rivolte ai giovani/studentesche disponibili per know how, consigli utili, informazioni o chiarimenti:



#### **Associazioni di promozione sociale:**


- Associazione studentesca **Faber** - v. Roggia Grande, n. 1 - Trento (tel: 0461/234635; e-mail: associazionefaber@libero.it)
- Associazione **Noi Trento** - v. S.G.Bosco, n. 7 - Trento (tel: 0461/891382; fax: 0461/891383)
- Associazione **Giovani Arco** - v. Cerere, n. 22 - Arco (tel: 349/4562095)
- Associaz. **Tre fontane** - v. Giordano n. 2 - Villazzano (tel: 0461/912443)
- Associazione **Anomalie** - v. Matteotti, n. 18 - Trento (tel: 0461/912164)
- Associazione **Diesse** - Didattica e innovazione scolastica, v.le Trieste, n. 7/2 - Trento (tel: 0461/821680)
- Associazione **Carpe Diem** - v. Bolzano n. 15 - Gardolo (tel: 0461/992210)

#### **Organizzazioni di volontariato:**

- Gruppo giovani **OASI** - v. Vela n. 82/A - Cadine (tel: 0461/865481; e-mail: ggoasi@yahoo.it)
- Associazione **A.D.A.M.** - v. Per Cortesano, Gazzadina di Meano (tel: 461/950542; e-mail: asso\_adam@iol.it);
- Associazione **Il Sentiero** - v. Soini n. 1 - Ala (tel: 0464/670207)
- Associazione **Progetto Colomba** ITC f.lli Fontana - v. Del Teatro n. 4 - Rovereto (tel: 0464/436100)
- **Centro Culturale Trentuno**, via Abondi n. 7 - Trento, tel: 0461/826051
- **A.VO.S. Sporminore**, v. Lovernatico n. 36, Sporminore tel: 0461/641168

#### **N.B.**

Altre associazioni si occupano del mondo giovanile e della realtà studentesca, ma non sono citate perché non iscritte nei registri pubblici.



Pronta consulenza gratuita in materia di associazionismo e volontariato:



**Servizio per le politiche sociali, P.A.T.**, via Gilli n. 4 - Trento  
(Stefano Malena, tel: 0461/494126; e-mail:  
[stefano.malena@provincia.tn.it](mailto:stefano.malena@provincia.tn.it))

&



**Centro Servizi Volontariato**, via Sighele n. 7 - Trento  
(Stefano Margheri, tel: 0461/916604; e-mail:  
[consulenza@volontariatotrentino.it](mailto:consulenza@volontariatotrentino.it))

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Assessorato alle politiche sociali  
via Trener, n. 3 - TRENTO



A cura di:  
**Stefano Malena**  
Servizio per le politiche sociali  
via Gilli, n. 4 - TRENTO

stampa:  
**CENTRO DUPLICAZIONI**  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**settembre 2004**